

Alert

Corporate - Review

La giurisprudenza conferma ancora una volta la validità della clausola della *roulette* russa

La Corte d'Appello di Roma conferma la validità delle clausole di roulette russa, ribadendone l'utilità ed efficacia per risolvere situazioni di stallo decisionale ed evitare la liquidazione della società.

La clausola della roulette russa viene spesso utilizzata come strumento finalizzato a risolvere situazioni di stallo decisionale (o *deadlock*). Nel suo schema più frequente, in presenza di conflitti o stalli non altrimenti risolvibili, ad uno dei soci è conferita la facoltà di rivolgere un'offerta di acquisto all'altro socio, comunicando il valore che attribuisce alle partecipazioni e il prezzo a cui è disponibile ad acquistarle. Il socio oblatore è posto dinnanzi all'alternativa tra accettare l'offerta e vendere al prezzo così determinato al socio che ha intrapreso l'iniziativa, ovvero acquistare la partecipazione dell'altro al medesimo prezzo.

Della validità della clausola della *roulette* russa si è molto dubitato, eccependo che: (i) lascia la valutazione delle partecipazioni all'arbitrio della parte offerente; (ii) si pone in contrasto con il divieto del patto leonino previsto dall'art. 2265 c.c.; (iii) può essere considerata un modo per estendere la durata di un patto parasociale oltre il termine massimo obbligatorio di cinque anni stabilito dall'art. 2341 bis c.c. laddove includa tra le ipotesi di stallo il mancato rinnovo del patto parasociale.

Nel 2017 il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 19708 del 19 ottobre 2017, aveva riconosciuto la validità della clausola della *roulette* russa ritenendola un mezzo legittimo, oltretutto utile, per risolvere situazioni di *deadlock*, rilevando come potesse evitare una lunga e costosa procedura di liquidazione della società prevedendo una modalità equilibrata per risolvere lo stallo. L'equilibrio sarebbe assicurato dallo stesso schema operativo della clausola, in quanto la parte che notifica l'avviso di vendita delle proprie partecipazioni subisce la decisione dell'altra parte, che può scegliere di acquistare o di vendere al prezzo stabilito dalla prima. Tale meccanismo esclude in radice che il prezzo delle partecipazioni sia stabilito in modo arbitrio.

Questo orientamento era stato avallato anche dal Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 181/2019, che nel confermare la validità della clausola della *roulette* russa aveva anche precisato che il prezzo proposto dalla parte azionante la clausola doveva essere calcolato non discrezionalmente ma attraverso una "equa valorizzazione" della partecipazione, in modo analogo al caso del recesso del socio dalla società previsto dall'art. 2437 ter c.c.

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 782 del 3 febbraio 2020, chiamata a verificare in secondo grado proprio la legittimità della citata sentenza del Tribunale di Roma del 2017, è tornata sul tema e ha confermato la piena validità delle clausole della *roulette* russa, condividendo le argomentazioni del giudice di prima istanza.

Alert

Corporate - Review

In particolare la Corte ha confermato che il rischio di rimettere al mero arbitrio del socio la determinazione del valore delle partecipazioni è escluso dallo stesso meccanismo di operatività della clausola, caratterizzato dalla facoltà della parte oblata di scegliere se vendere o comprare. Il prezzo stabilito dal socio che ha intrapreso l'iniziativa costituisce difatti per il medesimo sia il valore a cui potrebbe acquistare le partecipazioni altrui, sia il prezzo a cui potrebbe vedersi costretto a vendere le proprie, così scongiurandosi naturalmente il rischio di una valorizzazione iniqua.

In merito alla estensibilità, anche a simili clausole, del principio dell'equa valorizzazione delle partecipazioni determinato secondo quanto stabilito dall'art. 2437 ter c.c., la Corte d'Appello ne esclude l'applicabilità per le clausole di *roulette* russa inserite in patti parasociali. Argomenta la Corte che la finalità antistallo della clausola, che mira ad evitare lo scioglimento e la liquidazione della società, rende di per sé inadeguato il richiamo ai parametri di consistenza patrimoniale, prospettive reddituali e valore di mercato delle azioni previsti dal citato art. 2437 ter c.c.

Viene inoltre confermata la compatibilità della clausola con il divieto del patto leonino. Il predetto divieto presuppone la totale e costante esclusione dagli utili e/o dalle perdite di un socio, mentre la clausola della *roulette* russa trova applicazione solamente nelle situazioni di stallo e, finché la società è operativa, ciascun socio partecipa regolarmente sia agli utili sia alle perdite.

In merito alla compatibilità con l'art. 2341 bis c.c., il rischio di contrasto con la citata norma era stato ravvisato nella circostanza che, laddove la clausola sia azionabile in caso di mancato rinnovo dei patti parasociali, le parti non sarebbero libere di decidere se rinnovare o meno i patti, perché in caso di mancato rinnovo scatterebbe l'obbligo di acquisto/vendita. Anche sotto questo profilo la Corte esclude il contrasto rilevando, nuovamente, la bilateralità della clausola e facendo leva sulla precipua finalità di risolvere una situazione di stallo decisionale tra soci che, altrimenti, porterebbe alla liquidazione della società.

La sentenza della Corte di Roma è un'importante conferma del favore della giurisprudenza nei confronti delle clausole della *roulette* russa.

23.06.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Federico Gioffrè, Associate

E: f.gioffre@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Caterina Ghelli di Rorà, Associate

E: c.ghelli@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it